



Università degli Studi di Catania
Facoltà di Giurisprudenza

Luigi De Angelis

*Manovra economica del 2008, efficienza del
processo del lavoro, abuso del processo*

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 78/2008



© Luigi De Angelis 2008
Corte d'Appello di Milano
lgdeangelis@tin.it

ISSN – 1594-817X
Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”
Via Crociferi, 81 – 95124 Catania (Italy)
Tel: + + 39 095 230464 – Fax: + +39 095 313145
centrostudidantona@lex.unict.it
www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/presentazione

Manovra economica del 2008, efficienza del processo del lavoro, abuso del processo*

Luigi de ANGELIS
Corte d'Appello di Milano

1. Finalità dell' intervento sul processo.	2
2. La riunificazione (art. 20, commi 7-9).	3
3. Misure di razionalizzazione del processo del lavoro (art. 53). ..	13
4. Il regime temporale.	22
5. Considerazioni conclusive.	23

* In AA. VV., *Previdenza, mercato del lavoro, competitività. Commentario alla l. n. 247/2007 e al d.l. n.112/2008, conv. nella l. n.133/2008*, a cura di di M. Magnani, A. Pandolfo, P.A. Varesi, in corso di pubblicazione per i tipi di Giappichelli, e in *Argom. dir. lav.*, 2008.

1. Finalità dell' intervento sul processo.

Non manca, nel d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008, n. 133, un leggero (v., però, *infra*, il § finale) intervento sul processo civile, e, segnatamente, sul processo del lavoro. Si tratta di innovazioni aventi finalità d' efficienza anche dalla prospettiva dell' impiego non inutile dell' attività giudiziaria e del contrasto all' abuso del processo, quest' ultimo inteso sia quale modalità d' impiego della tutela giurisdizionale, sia quale svolgimento d' attività interna ai procedimenti (v. ancora *postea*, § 2 e 3). Fermo che il raggiungimento di queste finalità sarà tutto da verificare, si collocano in tale linea, con riguardo al generale contenzioso civile, la riscrittura dell' art. 181 c.p.c. con l' aggiunta dell' immediata estinzione alla cancellazione dal ruolo della causa (art. 50), e la nuova disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica, la efficacia della quale è però rimandata alla data che sarà fissata da uno o più successivi decreti (art. 51); soprattutto, e non solo per l' interesse che hanno in questa sede, la riunificazione delle controversie di previdenza e assistenza (art. 20, commi 7-9) e la previsione della motivazione contestuale alla decisione delle controversie di tal tipo e di quelle di lavoro (art. 53).

Quanto alla riunificazione, vi è poi anche uno scopo di contenimento della spesa pubblica, che è in sintonia con gli scopi, indicati anche nella rubrica, del decreto n. 112 e della legge di conversione: la relativa disciplina è stata del resto occasionata da pratiche processuali non nobili invalse soprattutto in certe zone del Paese a danno degli istituti previdenziali (più cause proposte per frazionati arretrati pensionistici ed accessori).

Qui ci si occuperà delle disposizioni, e solo di esse, direttamente riguardanti le controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, pur nella consapevolezza che gli interventi sull' art. 181 e sulle notificazioni per via telematica – che avranno efficacia, quest' ultimi, lo si accennava, da una data ancora da determinare - hanno impatto anche su tali controversie: come è noto il processo del lavoro non è *autosufficiente*, e va integrato, pur se nei limiti della compatibilità, con le regole del rito ordinario.¹ In particolare, quanto all' art. 181 (e all' art. 309 che richiama la disciplina dell' art. 181), la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata nel senso dell' applicazione di tali disposizioni anche al rito del

¹ Tra le recenti, Cass. 12 aprile 2006, n. 8621, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Lavoro (controversie)*, n. 107.

lavoro,² così mettendo a sopire le tensioni sviluppatesi in dottrina tra i giudici di merito e nella stessa corte di cassazione, e che avevano portato alle soluzioni più disparate.³ Non c'è però da stupirsi se la questione sia riaperta dalla lettura radicale del principio di ragionevole durata del processo, che ha fatto ribaltare molto di recente, dalle sezioni unite della corte di cassazione, consolidati enunciati di legittimità in materia di conseguenze della mancata notificazione dell'atto d'appello e dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.⁴

2. La riunificazione (art. 20, commi 7-9).

E' appunto rimeditandosi i precedenti approdi⁵ che, sempre le sezioni unite,⁶ hanno affermato che al creditore non è consentito agire in giudizio per chiedere l'adempimento frazionato, contestuale o sequenziale, di un credito unitario. Lo si è fatto facendosi leva, sul piano sostanziale, sulla regola di correttezza e buona fede quale espressione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 cost.,⁷ e, sul piano processuale – è

² Tra le molte, Cass., Sez. Un., 25 maggio 1993, n. 5839, in *Mass. giur. lav.*, 1993, p. 540, con nota di F. CENTOFANTI, *L'inattività delle parti nel rito del lavoro ed il nuovo orientamento della corte di cassazione*; 5 maggio 2001, n. 6334 e n. 6326, in *Giur. it.*, 2001, c. 2246, con nota di G. TESORIERE, *Appello in materia di lavoro e inattività delle parti*.

³ Cfr. L. de ANGELIS, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, V ed., Cedam, Padova, 2006, p. 1204, ed *ivi* richiami.

⁴ Cfr. Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604, sollecitata da Cass., ord. 3 ottobre 2007, n. 20721, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, II, p. 689, con nota di M. COMASTRI, *La disciplina del rito del lavoro al vaglio del principio della ragionevole durata del processo*.

⁵ Cfr. Cass., S.U., 10 aprile 2000, n. 108, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 2268, con nota di R. MARENGO, *Parcellizzazione della domanda e nullità dell'atto*; anche in *Giur. it.*, 2001, c. 1143, con nota di A. CARRATTA, *Ammissibilità della domanda giudiziale «frazionata» in più processi?*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, I, c. 506, con nota di V. ANSANELLI, *Rilievi minimi in tema di abuso del processo*; in *Dir. giur.*, 2002, p. 443, con nota di E. SENA, *Richiesta di adempimento parziale e riserva di azione per il residuo: l'orientamento delle sezioni unite della cassazione*; su tale sentenza, altresì, diffusamente, e in chiave critica, F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta Contributo allo studio sull'abuso dell'azione giudiziale*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 205 ss. Per la precedente giurisprudenza, a partire da Cass. 27 marzo 1957, n. 1059, in *Giur. it.*, 1957, I, c. 399, con nota di E. ALLORIO, *Giudicato di domanda parziale*, cfr. F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta*, cit., pp. 183 ss., 189 ss., ed *ivi*, 210 ss., l'illustrazione delle soluzioni prospettate dalla dottrina.

⁶ Cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, in *Foro it.*, 2008, I, c. 1514, con nota redazionale di A. Palmieri e R. Pardolesi, cui si rinvia per i precedenti, e note di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Frazionamento del credito e buona fede inflessibile*, e di R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile?*

⁷ A correttezza e buona fede si erano rifatte le pronunce di legittimità contrarie al frazionamento, sin da Cass. 27 marzo 1957, n. 1059, cit.; per l'utilizzo di tali canoni nella prospettiva dell'abuso del diritto, in particolare, cfr. Cass. 23 luglio 1997, n. 6900, in *Giur. it.*, 1998, c. 889, con nota di A. RONCO, *Azione e frazione: scindibilità in più processi del*

questa la novità rispetto ai precedenti, anche lontani, contrari al frazionamento delle domande - sul canone del giusto processo, letto alla luce del duplice obiettivo della predetta ragionevole durata del medesimo e della giustizia della risposta alla domanda della parte; giustizia che <<non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto nel processo, per esercizio dell' azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell' interesse sostanziale, che segna il limite, oltretutto la ragione dell' attribuzione, al suo titolare, della *potestas agendi*>>.⁸ E' del resto da diversi anni che la giurisprudenza di legittimità invoca, in chiave interpretativa, il principio costituzionale del giusto processo,⁹ a ragione o a torto, sostenendo che la costituzionalizzazione del principio <<impone all' interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale>>¹⁰: qualcuno, con un po' d' ironia, ha scritto di <<eterno e obliquo valore del giusto processo>>,¹¹ e, qualcun altro, di richiamo retorico a confermare la bontà, nelle ricadute di sistema, di soluzioni giustificate *aliunde*.¹²

Ha condivisibilmente sottolineato le buone intenzioni della menzionata pronuncia sulla domanda frazionata chi, pure, non ha mancato di porre in luce i profili di debolezza tecnica, su entrambi i piani suddetti.¹³

Altrettanto buone appaiono le finalità della "riunificazione" ora introdotta dall' art. 20, commi 7-9, d.l. n. 112 cit., che sembra muoversi nella medesima direzione di quel *dictum* – meglio, però, lo si è accennato e ci si ritornerà, nella direzione del contrasto all' abuso *nell' ambito del processo* - nel dettare una articolata disciplina che comprende pure la fase esecutiva. E anche ora la tecnica, in questo caso di redazione degli

petitum di condanna fondato su un'unica causa petendi o su causae petendi dal nucleo comune, ammissibilità delle domande successive alla prima e riflessi oggettivi della cosa giudicata, ovvero, dell' eccesso di potere, Cass. 8 agosto 1997, n. 7400, ibid.

⁸ Così Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726, cit.

⁹ Si vedano i casi e le decisioni richiamate in Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604, cit., secondo cui il principio della ragionevole durata del processo <<è divenuto punto costante di riferimento nell' ermeneutica delle norme processuali e nell' individuazione del loro ambito applicativo>>.

¹⁰ Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604, cit., sulla scia della richiamata Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007, n. 4636, in *Resp. e risarcimento*, 2007, fasc. 11, p. 15, con nota di R. MASONI.

¹¹ Cfr. R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito*, cit., c. 1525.

¹² Cfr. M. COMASTRI, *La disciplina del rito del lavoro*, cit., p. 689.

¹³ V. la nota di A. PALMIERI, R. PARDOLESI, e quella di R. CAPONI, cit.

enunciati, non è esemplare, e ciò nonostante le correzioni apportate dalla legge di conversione ad un testo *impossibile*.¹⁴

L' art. 20, commi 7-9, cit., che, si è visto, è stato pensato come risposta al frazionamento di domande pensionistiche, riguarda però tutte le controversie di previdenza e assistenza sociale, e non solo quelle pensionistiche, e comprende anche le controversie di previdenza e assistenza non obbligatorie: a differenza di quanto previsto dall' art. 442 c.p.c. (e dall' art. 444), e in conformità al dettato dell' art. 151 disp. att. c.p.c., nessuna limitazione di sorta è infatti contenuta nel testo. L' articolo in parola non è invece applicabile alle controversie di lavoro, per le quali è però utilizzabile l' approdo giurisprudenziale sopra riportato. In proposito, non pare potere dare un contributo nella direzione opposta, quale argomento *a contrariis*, la introduzione della disciplina in esame, che, lo si vedrà subito appresso, prevede un' articolazione specifica che la fa considerare regolamentazione speciale rispetto alla generale regolamentazione del processo civile, come tale applicabile anche alle controversie di lavoro.

Appunto l' art. 20, commi 7-9, recita:

<<7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto , nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione é disposta d' ufficio dal giudice ai sensi dell' articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

¹⁴ Il testo dei commi 7-9 dell' art. 20 del d.l. n. 112 del 2008 era il seguente:

"7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità della domanda può essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutività dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione".

8. *In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.*

9. *Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formati e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda>>.*

Si è, lo si ripete, di fronte ad una disciplina specifica, che si aggiunge a quella dell' art. 151 disp. att. c.p.c., in presenza (congiunta) delle suddette condizioni: a) si tratti di controversie di previdenza e assistenza sociale (da chiunque azionate), in esse comprendendo anche quelle di previdenza e assistenza non obbligatorie, quali la previdenza complementare; b) vi sia frazionamento di domande o azioni esecutive inerenti lo stesso credito.

A quest' ultimo proposito, il "rapporto" cui il testo si riferisce è il medesimo, singolo rapporto obbligatorio, e non il rapporto previdenziale o assistenziale, come si ricava dall' inciso successivo del comma 7, che in esso "comprende" anche interessi, competenze, onorari e ogni altro accessorio. La *ratio* antiabusiva della disciplina, la collocazione nella parte finale del comma dei termini "ogni altro accessorio" e la testualità totalizzante fanno poi ritenere, che accessorio siano non solo gli esborsi, le spese generali e quanto inerisca al costo del giudizio, ma anche l' eventuale risarcimento del danno da svalutazione.

Si diceva, *ratio* antiabusiva della disciplina, la quale deve altresì concorrere ad aiutare nell' individuazione *sub specie* dell' art. 20 d.l. n. 112 cit., non sempre facile, del medesimo, singolo rapporto obbligatorio, e quindi del credito illegittimamente frazionato in via giudiziale. Un esempio, *a contrariis*, di notevole interesse pratico, può a sua volta essere di aiuto a spiegarci: la domanda, azionata dagli enti competenti anche in via di ordinanza-ingiunzione, che riguardi periodi contributivi differenti maturati successivamente all' emissione dell' ordinanza stessa, è fuori dal campo di applicazione della norma. Non vi è, infatti, frazionamento se gli elementi costitutivi del credito, ossia del singolo rapporto obbligatorio, non si siano perfezionati al momento della domanda: in tal caso i crediti sono diversi, e non è del resto neppure ipotizzabile una tensione con la finalità antiabusiva di cui si è detto. L' opposto è, invece, se si azionino con distinte ordinanze-ingiunzioni,

sempre per stare all' esempio prima fatto, crediti contributivi già maturati.

La riunificazione è concepita quale obbligo per il giudice, in una prospettiva di contrasto dell' abuso nell' ambito del processo (v. *infra*, § 3);¹⁵ ancor prima, l' unitarietà processuale è vista come obbligo per la parte attrice, in una logica di opposizione ad una forma di abuso del processo¹⁶ questa volta dalla diversa angolazione della modalità d' impiego della tutela giurisdizionale:¹⁷ attraverso un meccanismo articolato si intende dunque contrastare più modi di utilizzazione impropria del processo.

E' la perentorietà del dettato del comma 7 dell' art. 20, per il quale la riunificazione dei procedimenti è "disposta d' ufficio dal giudice", a significare che appunto si tratti di obbligo e non di potere discrezionale del giudice. Obbligo la cui violazione potrà rilevare sul piano disciplinare, amministrativo e civilistico, naturalmente ricorrendone tutte le condizioni previste dai relativi sistemi.

Quanto all' obbligo per l' attore, lo si evince dalla contemplata conseguenza, a danno appunto della parte attrice (in via cognitiva o esecutiva), dell' improcedibilità delle domande successive alla prima (e non di provvedimenti giudiziari), e della nullità dei pignoramenti successivi al primo, stabilita dal comma 8 dell' art. 20.

Non sono invece interessati dalla disciplina i difensori, per i quali, pure, lo si è rilevato in dottrina,¹⁸ la previsione di sanzioni per abuso del processo dovrebbe essere essenziale, loro essendo i <<responsabili principali delle scelte nel processo>>.¹⁹ E proprio a scelta del difensore è ricollegabile un notissimo caso di abuso dello strumento processuale, in

¹⁵ Cfr. V. ANSANELLI, *Rilievi minimi*, cit., p. 507.

¹⁶ Sull' abuso del processo del lavoro si vedano, in particolare, i contributi di vario segno in AA. VV., *L' abuso del processo del lavoro*, Atti del convegno di studi sul tema (Messina, 28-29 ottobre 1994), a cura di V. Panuccio, Giuffrè, Milano, 1997; L. de ANGELIS, *Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1994, I, pp. 339 ss.

¹⁷ Sulle differenti forme d' abuso del processo cfr. M. TARUFFO, *Elementi per una definizione di "abuso del processo"*, in AA. VV., *Diritto privato 1997*, III, *L' abuso del diritto*, Cedam, Padova, 1998, 437 ss., che tra gli esempi di abuso della tutela giurisdizionale porta quello della <<moltiplicazione di cause riferite alla medesima situazione giuridica>>; F. CORDOPATRI, *L' abuso del processo II Diritto positivo*, Cedam, Padova, 2000, pp. 132 ss.

Circa le difficoltà incontrate nell' elaborazione di una nozione autonoma di abuso del processo e circa le ragioni del ritardo della medesima, cfr. V. ANSANELLI, *Abuso del processo*, in *Dig. IV ed. - disc. priv. - sez. civ.*, Appendice, I, A-G, 2007, pagg. 1 ss.; A. DONDI, *Manifestazioni della nozione di abuso del processo civile*, in AA. VV., *Diritto privato 1997*, III, *L' abuso del diritto*, cit., pp. 459 ss.

¹⁸ Cfr. A. DONDI, A. GIUSSANI, *Appunti sul problema dell' abuso del processo civile nella prospettiva de iure condendo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, p. 197.

¹⁹ A. DONDI, A. GIUSSANI, loc. ult. cit.

specie del regolamento preventivo di giurisdizione, che fu stigmatizzato dalla corte di cassazione nella metà degli anni '80 del secolo scorso in una (giustamente) famosa sua decisione,²⁰ la quale contribuì a formare il clima che nel 1990,²¹ finalmente accogliendosi le sollecitazioni della dottrina, portò a sopprimere la sospensione automatica del processo appunto in caso di regolamento di giurisdizione.

L'uso del termine *riunificazione*, diverso da quello di *riunione* adottato dalla legge processuale, sembra allora avere una ragione. Il primo termine si distingue, innanzitutto, dall'altro in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'art. 151 contempla non l'obbligo ma il potere discrezionale del giudice (di merito) di riunione delle controversie connesse anche per identità totale o parziale di questioni.²² E' vero, in proposito che si è arrivati a tale risultato non attraverso la svalutazione della inequivoca (nel senso dell'obbligo) prima parte del testo dell'art. 151 disp. att., quale sostituito dall'art. 9 l. 11 agosto 1973, n. 533²³ (<<...dev' essere sempre disposta dal giudice...>>), ma insistendosi, piuttosto, sulla restante parte(<<salvo nelle ipotesi che essa rende troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo...>>). Ma

²⁰ Cass., ord. 3 novembre 1986, n. 628, in *Foro it.*, 1987, I, c. 58, con nota di richiami, nota di C.M. BARONE, F. CIPRIANI, A. PIZZORUSSO e A. PROTO PISANI, *Regolamento di giurisdizione, deontologia forense e credibilità delle sezioni unite*, e requisitoria del procuratore generale M. CARISTO.

²¹ V. art. 61 l. 26 novembre 1990, n. 353.

²² Cfr., tra le altre, Cass., 11 febbraio 2004, n. 2649, in *Informazione prev.*, 2004, p. 290, secondo cui la mancata riunione di cause in materia di lavoro e previdenza non è prevista dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione; la relativa facoltà configura comunque un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità della riunione, o l'eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non è censurabile in sede di legittimità; Cass., 21 dicembre 2001, n. 16152, e 25-5-2001, n. 7173, in *Rep. Foro it.*, 2001, voce cit., n. 145 e n. 146, che hanno altresì specificato che non è richiesta espressa e specifica motivazione circa la eccessiva gravosità della trattazione unitaria e l'eccessivo ritardo che comporta, e, la più recente, che le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è diretta l'art. 151 possono utilmente essere perseguite anche attraverso la trattazione di più cause riunibili nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice, verificandosi in tale evenienza una situazione sostanzialmente assimilabile a quella del *simultaneus processus* in senso tecnico.

²³ Il testo dell'art. 151, quale sostituito dall'art. 9 l. 11 agosto 1973, n. 533 è il seguente: <<La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev' essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo.

Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione della unitaria trattazione delle controversie riunite>>.

è pur vero che tale inciso, all' interno della disposizione, lungi dal trasformare in potere discrezionale un dovere, si limitava ad inserire, con la tecnica della norma generale,²⁴ alcune eccezioni.

La lettura più corretta dell' art. 151 era dunque quella per cui esso era stato costruito, nel 1973, nel senso di prevedere l' obbligo di riunione, eccettuabile nei due casi dell' eccessiva gravosità del processo e dell' eccessivo ritardo: tale lettura non è però stata accolta dal diritto vivente. L' art. 19, comma 1, lett. f), d. lgs. n. 40 del 2006,²⁵, oltre che estendere espressamente all' appello, attraverso la sua ultima frase, la disciplina dell' art. 151, a tali eccezioni ha a sua volta derogato, imponendo il ritorno alla regola per il caso in cui le controversie si trovino nella stessa fase processuale, ma anche questa volta, con andamento altalenante, con la salvezza di gravi e motivate ragioni. Dunque: obbligo di riunione, eccettuabile in due ipotesi ma non se i procedimenti siano nella stessa fase, in quest' ultimo caso salvo che per gravi e motivate ragioni.

Bene, se è vero che il giudice di legittimità non si è ancora pronunciato sul più rigoroso testo dell' art. 1, comma 1, lett. f), è altrettanto vero che comunque quest' ultimo, come del resto il precedente, non preveda la conseguenza dell' improcedibilità (dalla quale, come si è detto all' inizio del presente paragrafo, si ricava l' esistenza dell' obbligo di proposizione unitaria della domanda a carico della parte). Riunione e riunificazione fanno quindi capo a posizioni, pubbliche e private, differenti.

Sul piano delle finalità, la riunione, e non la riunificazione, vuole poi contrastare soprattutto il fenomeno del contenzioso di massa,²⁶ mentre la riunificazione è volta essenzialmente ad opporsi al descritto uso

²⁴ Intesa come regola completa costituita da una fattispecie che descrive non un singolo caso o un gruppo di casi, ma una generalità di casi definiti mediante una categoria riassuntiva, a differenza della clausola generale intesa come regola incompleta che si completa da parte del giudice attraverso il ricorso a *standard* o regole sociali: cfr. L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. critica dir. privato*, 1986, pp. 9 ss.; altresì A. di MAJO, *Clausole generali e diritto delle obbligazioni*, *ibid.*, 1984, p. 540.

²⁵ Il testo dell' art. 151, comma 1, disp. att. c.p.c., emendato dal d. lgs. n. 40/2006, è il seguente:

<< La riunione, ai sensi dell' articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.>>. Il comma 2 non è stato modificato.

²⁶ Cfr. G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, V ed. (aggiornata da GUARNIERI), Giuffrè, Milano, 2008, pp. 148 ss.

distorto della tutela giurisdizionale anche a fini di risparmio della spesa pubblica. C'è poi, riguardo alla stessa, la marginalità della *ratio*, anch'essa sottesa all'art. 151 disp. att. c.p.c. (e agli artt. 273 e 274 c.p.c.), di evitare pronunce difformi sulle medesime fattispecie. Tale finalità è anzi del tutto assente per quel che concerne le azioni esecutive.

Ancora, e, sul piano concettuale soprattutto, a differenza di quel che è per la riunificazione (v. *infra*), neppure la formulazione del 2006 obbliga al simultaneo processo ove le cause pendano avanti giudici diversi. Sempre la riunificazione, è prevista anche per le azioni esecutive, per le quali si riteneva applicabile, e solo in via giurisprudenziale, l'art. 273 c.p.c., inerente, però, la stessa causa.²⁷

Il termine riunificazione, dunque, pur se non indispensabile, sembra avere qualche proprietà identificativa, e, cioè, una sua dignità concettuale.

Si è detto dell'obbligatorietà della nuova disciplina, della materia che la riguarda, del suo indirizzarsi al procedimento di cognizione e a quello d'esecuzione di qualunque tipo (comma 7), della improcedibilità (comma 8).

L'obbligatorietà di procedere d'ufficio, e ad un tempo il potere di riunire che ha il giudice ex art. 151, potrebbe far pensare alla disposizione del comma 9 come ad un *non sense*, laddove si ritenga che destinatario della regola sia lo stesso giudice – inteso anche come stesso ufficio - davanti al quale pendano i due o più procedimenti. Infatti, il giudice, si è visto, può, e anzi deve, provvedere immediatamente alla riunificazione dei procedimenti pendenti davanti a lui. Perché, allora, dovrebbe sospendere il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente formati, fissando peraltro alle parti un termine perentorio, sanzionato con l'improcedibilità della domanda, per la riunificazione, come dispone il richiamato comma 9?

D'altronde, ove i procedimenti pendano avanti a differenti magistrati dello stesso ufficio, ognuno di loro che abbia cognizione della pendenza ha l'obbligo di riferire al capo dell'ufficio a che provveda all'assegnazione al medesimo giudice, che a sua volta dovrà disporre la riunione. Anche in questo caso, allora, si porrebbe lo stesso interrogativo.

Il senso della disposizione va dunque ricercato sul presupposto che le cause pendano davanti a giudici (cioè: uffici) diversi, come può verificarsi, data l'unicità in materia del criterio principale di competenza per territorio (v. art. 444, 1° e 3° co., c.p.c.), solo ove le cause siano state introdotte avanti giudici differenti in applicazione dei criteri

²⁷ Cfr. Cass. 22 luglio 1991, n. 8164, in *Rep. Foro it.*, 1991, voce *Esecuzione in genere*, n. 14.

sussidiari di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c.²⁸ (ad esempio, alla domanda giudiziale avente ad oggetto trattamento pensionistico proposta da un cittadino italiano che risieda all' estero), o per il mutamento delle condizioni di fatto (si pensi al mutamento della residenza dell' attore) in base alle quali opera il criterio attributivo della competenza. Il che implica che l' art. 20, comma 7, cit., contenga in sé anche la regola – assai peculiare – per la quale, nel caso *ivi* contemplato, il simultaneo processo avanti il giudice adito per primo ha luogo – deve avere luogo – anche se i procedimenti successivi siano stati proposti, e in applicazione corretta dell' art. 444 c.c.p. – davanti a giudici diversi. Si rammenta, al riguardo, che nei procedimenti il cui atto introduttivo è il ricorso, e, segnatamente in quelli di lavoro, la pendenza avviene, secondo l' indirizzo che ha prevalso, già con il deposito del medesimo;²⁹ più in generale, al ricorso si collegano gli effetti processuali, e alla notificazione del medesimo e del decreto di fissazione dell' udienza di discussione gli effetti sostanziali.³⁰ E si sottolinea che l' anticipazione degli effetti di cui all' art. 410, comma 2, c.p.c., che ha peraltro aperto rilevanti questioni, è estranea alla pendenza della lite.

Fino a quando, dunque, i procedimenti frazionati, cognitivi o esecutivi, pendono, se ne deve disporre la riunione nell' ambito della stesso ufficio, ovvero, se la pendenza è tra uffici diversi, devono sospendersi i successivi – e l' efficacia esecutiva degli eventuali titoli esecutivi – con assegnazione alle parti di un termine per la riunificazione: *id est*, risolvendosi l' ellissi del testo, per riassumere i procedimenti successivi avanti il giudice del primo, che provvederà alla riunione.

Potrà però verificarsi che non si sia provveduto alla riunificazione, per mancata notizia della pendenza duale o plurima o per qualsivoglia altra ragione, ed è questo il caso disciplinato dal comma 8. Più precisamente, tale ipotesi ricorre solo laddove non vi sia pendenza di uno o più procedimenti inerenti i crediti frazionati: altrimenti, infatti, si deve procedere nei termini sopra esposti.

Se, invece, uno o più procedimenti siano ancora pendenti ma ne sia già stato deciso altro (o altri) con pronuncia non passata in giudicato, andrà dichiarata l' improcedibilità delle domande successive. La pronuncia

²⁸ Applicabili anche al processo previdenziale: cfr. Corte cost., ord. 21 gennaio 1988, n. 75, in *Giur. cost.*, 1989, I, 205. Si sottolinea come tali disposizioni contengano anche criteri concorrenti: cfr. L. PASSANANTE, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve*, cit., pp. 64 e 68.

²⁹ Tra le tante, Cass., Sez. Un., 11 maggio 1992, n. 5597, in *Foro it.*, 1992, I, c. 2089, con nota di G. COSTANTINO, *Successione di leggi nel tempo, criteri di competenza e controversie relative a rapporti di lavoro*.

³⁰ Per tutti, G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, cit., pp. 99 ss., ed *ivi*, alle note 39 ss. esaurienti riferimenti.

non dovrà, appunto, essere passata in giudicato in quanto, altrimenti, l' improcedibilità si risolverebbe, al di là delle intenzioni della legge, in preclusione definitiva della tutela giurisdizionale di una parte di credito.

Ove però i processi pendenti si occupino di domande precedentemente introdotte (e quindi sia stano stati decisi uno o più procedimenti instaurati posteriormente), dovranno essere i giudici delle impugnazioni a provvedere ("in ogni stato e grado del procedimento"), come avverrà se per tutti vi sia già stata pronuncia.

Questo con riguardo ai procedimenti di cognizione,³¹ per i quali, quindi, la su accennata resistenza all' abuso del processo è stata costruita attraverso un sistema complicato ma circolarmente rigoroso, che, per essere così articolatamente normativizzato, rappresenta una novità di rilievo nel panorama, tuttora non privo di aspetti pionieristici ma sempre meno elitario, del contrasto appunto all' abuso del processo.³² E c' è da domandarsi se una disciplina di tal tipo, che si aggiunge alle scarse disposizioni processuali in materia,³³ non possa concorrere, con l' altra di cui si tratterà nel successivo paragrafo, allo sviluppo della elaborazione culturale in argomento; in particolare, all' utilizzo del contrasto all' abuso del processo come canone interpretativo delle disposizioni processuali. Un ulteriore contributo ad una ricostruzione sistematica in tal senso può venire poi anche da alcune delle disposizioni processuali contenute nel disegno di legge collegato alla finanziaria approvato dalla Camera dei deputati il 2 ottobre 2008,³⁴ come quelle in tema di condanna alle spese e di responsabilità aggravata.³⁵

Tale canone interpretativo appare più appropriato di quello della ragionevole durata, almeno come letto ed utilizzato dalla sopra menzionata giurisprudenza di legittimità. E' stato infatti puntualmente osservato³⁶ che la lettura della corte di cassazione, per un verso, facendo ricorso ai valori sostanziali della buona fede e correttezza, non può chiudere la strada a valutazioni flessibili e concrete degli opposti

³¹ Anche sommaria, alla stregua della ampia formulazione, identica, *in parte qua*, a quella dell' art. 151 disp. att. c.p.c., di "procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale". Per tali procedimenti il frazionamento dei crediti, astrattamente possibile, è in concreto non effettuato.

³² Per aggiornati riferimenti bibliografici sul tema dell' abuso del processo cfr. V. ANSANELLI, *Abuso del processo*, cit., p. 1.

³³ Indicazioni in proposito in V. ANSANELLI, ult. cit., p. 5; v. altresì A. DONDI, *Manifestazioni della nozione di abuso del processo civile*, cit., pp. 465 ss.

³⁴ E' il disegno di legge n. 1441 *bis*, quale emergente, insieme ai dd.dd.II. nn. 1441 *ter* e *quater*, dallo stralcio deciso il 5 agosto successivo dal d.d.I. n. 1441 presentato alla Camera dei deputati il 2 luglio 2008.

³⁵ V. art. 52, commi 12 e 13, d.d.I. 1441 *bis*, cit.

³⁶ Cfr. R. CAPONI, *Divieto di frazionamento*, cit., c. 1524.

interessi di creditore e debitore; per un altro verso, sconta un angolo visuale che guarda al singolo processo e trascura il rapporto con l'organizzazione delle risorse dell'amministrazione della giustizia e, quindi, con la gestione dell'insieme dei processi.

Quanto alle azioni esecutive, ove non si sia applicata la normativa sopra illustrata ed i procedimenti non si siano esauriti, ricorre la nullità del pignoramento (che travolgerà gli atti successivi), che andrà dichiarata dal giudice. Il quale non è ovviamente il giudice dell'esecuzione, che in linea di principio non può pronunciare sentenze³⁷ – come sarebbe invece in questo caso – ma è il giudice dell'eventuale fase d'opposizione. La mancata riunificazione, cioè, si risolve in nullità del pignoramento, sulla quale ci si deve pronunciare con sentenza dichiarativa – “il giudice dichiara..”, recita l'art. 20, comma 8 – in sede di opposizione all'esecuzione.

Anche per il procedimento esecutivo, quindi, il sistema si chiude rigorosamente, ed aggiunge novità a novità nel panorama in materia di abuso del processo.

3. Misure di razionalizzazione del processo del lavoro (art. 53).

Il d.l. n. 112/2008 ha opportunamente corretto, all'art. 53, comma 1, il refuso incontestabilmente presente nell'art. 421, 2° co., c.p.c., il quale, volendo riferirsi all'art. 420 – così era nel 1973 – ha continuato a richiamare “il 6° comma dell'articolo precedente” pur dopo l'inserimento nel codice di procedura civile, attraverso l'art. 18 d. lgs. n. 40/2006, dell'art. 420 *bis*, in vigore dal 2 marzo 2006. L'errore era già stato avvertito in un recente progetto di riforma,³⁸ che ne ha contemplato la correzione, con un enunciato identico a quello dell'art. 53, comma 1, tra le misure di razionalizzazione del processo del lavoro.

Da tale progetto³⁹ il d.l. n. 112 ha mutuato, con disposizione collocata all'interno (comma 2) dello stesso articolo 53 rubricato appunto “razionalizzazione del processo del lavoro”, anche la misura della c.d. motivazione contestuale. Lo ha fatto pure questa volta con un testo identico a quello del progetto, con l'unica differenza della soppressione del termine “concisa” in esso contenuta con riguardo all'esposizione delle ragioni della decisione. Non ha invece mutuato la sostituzione, sempre

³⁷ Cfr. riferimenti in F. CUOMO ULLOA, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 1339.

³⁸ Si tratta del c.d. Progetto Foglia, in *Foro it.*, 2007, V, cc. 189, ss., segnatamente c. 202 (relazione), e, quanto all'enunciato, c. 222.

³⁹ *Ibid.*, c. 222.

contenuta nel progetto, dell' art. 430 c.p.c. con un enunciato che prevedesse che la sentenza potesse essere "motivata in forma abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi".⁴⁰

La previsione della motivazione contestuale ha del resto origini in discipline più lontane, pur se variamente differenziate tra di loro e dalla normativa della quale qui ci si deve occupare: per limitarsi al processo civile e quindi prescindendosi dall' art. 544 c.p.p. (la cui interpretazione, pure, verrà utile più volte appresso) , dall' art. 23, comma 8, l. n. 689/1981, ad una risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 1988;⁴¹ all' (abrogato) art. 315 c.p.c.; all' art. 281 *sexies* c.p.c.,⁴² quest' ultimo, secondo la corte di cassazione esportabile al rito del lavoro;⁴³ soprattutto all' art. 16, 5° co., d. lgs. n. 5/2003, particolarmente tenuto in considerazione dal progetto sopra richiamato: è tale disposizione, infatti, ad avere introdotto come regola la motivazione contestuale e l' eccezione per i casi di particolare complessità (v. *infra*), aggiungendovi, però, la disposizione sulla motivazione abbreviata analoga appunto a quella del citato progetto, che ad essa si è particolarmente ispirato.⁴⁴

Questi precedenti sono stati accolti tutto sommato favorevolmente in dottrina, anche se non sono mancati rilievi critici, alcuni dei quali

⁴⁰ *Ibid.*, ancora c. 222.

⁴¹ In *Foro it.*, 1988, V, cc. 249 ss., spec. 260.

⁴² Inserito dall' art. 68 d.lgs. n. 51/1998, con effetto dal 2 giugno 1999, ai sensi dell' art. 247, comma 1, del decreto stesso, come modificato dall' art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188.

⁴³ Cfr. Cass. 12 giugno 2007, n. 13708, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Lavoro (controversie)*, n. 114, per la quale l'art. 281 *sexies* è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni; arg. ex 20 aprile 2006, n. 9235, *ibid.*, 2006, voce ult. cit., n. 73; 29 gennaio 2004, n. 1673, *ibid.*, 2004, voce ult. cit., n. 135, secondo cui il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità con riguardo al rito del lavoro, della non integrabilità del dispositivo con la motivazione in caso di insanabile contrasto fra le due parti della sentenza, con la conseguente inidoneità delle enunciazioni eventualmente contenute nella sola motivazione a costituire giudicato, non trova applicazione nell'ipotesi in cui venga data lettura in udienza sia della motivazione che del dispositivo, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., atteso che in tal caso la parte motiva e quella dispositiva concorrono entrambe a cristallizzare la statuizione consentendo, mediante un'interpretazione complessiva, il passaggio in giudicato (anche) delle enunciazioni contenute soltanto nella motivazione; Trib. Pisa 26 ottobre 1999, in *Giur. it.*, 2000, c. 1853, con nota di A. RIMMAUDO, *Brevi considerazioni circa l'applicabilità dell'art. 281 sexies c.p.c. nel processo del lavoro*; contra, TARZIA, *Manuale*, cit., p. 272, che registra, però, la diffusione di una prassi favorevole all' applicazione.

⁴⁴ Si veda la citata relazione al progetto, c. 203.

hanno portato a ritocchi normativi.⁴⁵ Circa l' applicazione dell' art. 281 *sexies* al rito del lavoro, sembrerebbe anzi avere contribuito, attraverso un considerevole aumento di produttività dei magistrati addetti, ai buoni risultati di smaltimento d' arretrato della sezione lavoro di un tribunale del sud del Paese:⁴⁶ anche di ciò si è tenuto conto nel progetto più volte richiamato.⁴⁷

Ai fini dell' esame dell' art. 53, comma 2, è opportuno trascriverne il testo:

<<Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Nell' udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza>>.

Sottolineato che la modifica riguarda il solo processo di primo grado (l' art. 437, che disciplina la decisione in appello, è infatti rimasto intatto) e i soli procedimenti regolati dall' art. 429 c.p.c., va poi rilevato come già l' esistenza, nel rito del lavoro, della discussione orale faccia sì che sempre l' attuale modifica, a differenza di quella introdotta con il citato art. 281 *sexies*,⁴⁸ incida non sul modello decisorio (scritto, misto o, appunto, orale), ma sulla tecnica di pronuncia della decisione: è forse per questo che si è voluto che la sentenza non fosse parte del verbale di causa ai sensi dell' art. 281 *sexies*, comma 2, ma atto da esso distinto.

La motivazione, dunque, va letta – è questa la regola ed è pertanto obbligo del giudice di rispettarla (v. *infra*) - all' esito della discussione contestualmente al dispositivo. Come il dispositivo, quindi, la motivazione non è un atto interno ma un atto a rilevanza esterna, che si perfeziona e si cristallizza con la sua lettura pubblica. Essa, insieme al dispositivo, forma la sentenza, sicché la sua mancata lettura, ove non sia stato deliberato nel dispositivo (letto) il differimento della motivazione ad un momento successivo (v. *infra*), implica, come è per il caso di

⁴⁵ Per le caratteristiche e l' evolversi della disciplina nonché per le principali questioni ed i riferimenti essenziali cfr. C. GAMBA, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve*, cit., pp. 822 ss.

⁴⁶ Cfr. P. MORABITO, *Tecniche di definizione dell'arretrato (l'esperienza della sezione lavoro presso il tribunale di Reggio Calabria)*, in *Foro it.*, 2008, V, c. 38.

⁴⁷ Cfr. ancora la relazione cit., c. 202.

⁴⁸ In proposito v. C. GAMBA, cit., 819 ss.

omissione di lettura del dispositivo,⁴⁹ nullità insanabile della sentenza per mancanza di una sua parte essenziale, appunto la motivazione. Mentre però, se il dispositivo (oltre a non essere letto) non sia stato depositato, si ha inesistenza della sentenza, sia nel caso di mancata lettura della motivazione, che di mancata redazione della stessa⁵⁰ il vizio è sempre quello della nullità insanabile; nullità e non inesistenza, comunque risultando un atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto.⁵¹ Onde il convertirsi della nullità in motivo di gravame, per cui il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, non può né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli art. 353 e 354 c.p.c. - né limitare la pronuncia alla mera declaratoria di nullità, dovendo invece decidere la causa nel merito.⁵² In carenza dell'impugnazione, i cui termini decorrono dalla lettura del dispositivo posto che in quel momento si è completato il procedimento decisorio pur se erroneo e l'erroneità è stata resa pubblica, la pronuncia passa in giudicato.

Questo rende altresì applicabile anche alla motivazione, una volta letta, l'elaborazione formatasi sull'intangibilità del dispositivo.⁵³ All'opposto, non può utilizzarsi l'elaborazione sulla impossibilità di interpretare il dispositivo attraverso la motivazione – sulla quale peraltro si registrano varie puntualizzazioni correttive nella giurisprudenza di cassazione degli ultimi anni⁵⁴ - e l'altra sulla non integrabilità del dispositivo appunto con la motivazione,⁵⁵ e sulla non correggibilità del primo, ex art. 287 c.p.c.⁵⁶ Vale a dire: costituendo la sentenza (letta) un unico atto composto da dispositivo e motivazione, il primo può

⁴⁹ Tra le più recenti, Cass. 14 luglio 2006, n. 16114, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Lavoro (controversie)*, n. 90; per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e bibliografici, anche a posizioni di diverso segno, cfr. L. de ANGELIS, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 1237.

⁵⁰ La lettura sia, cioè, fasulla.

⁵¹ Cfr. Cass. 25 novembre 1988, n. 6354, in *Riv. infortuni*, 1989, II, p. 30, con riguardo al rito ordinario; cfr. altresì, argomentando *a contrariis*, Cass., ord. 2 settembre 2004, n. 17665, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2799, con nota di G. DI BENEDETTO, *Letture e comunicazione della sentenza nelle decisioni ex art. 281 sexies c.p.c.*

⁵² Tra le molte, Cass. 11 maggio 2006, n. 10869, in *Rep. Foro it.*, 2003, voce ult. cit., n. 91; 14 ottobre 2003, n. 15371, *id.*, 2003, voce ult. cit., n. 131.

⁵³ Per la quale cfr., tra i molti, L. de ANGELIS, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve*, cit. pp. 1238 ss., ed *ivi* riferimenti.

⁵⁴ V., al riguardo, L. de ANGELIS, ult. cit., pp. 1239 ss., con i relativi richiami; C. VELLANI, *La decisione di primo grado*, in D. Borghesi (a cura di), *Il processo del lavoro*, in *Diritto del lavoro* Commentario diretto da F. Carinci, VI, 2005, p. 297.

⁵⁵ Cfr. Cass. 29 gennaio 2004, n. 1673, cit., con riguardo all'art. 281 *sexies* c.p.c.

⁵⁶ Tra le recenti, Cass. 21 marzo 2008, n. 7698, in *Rep. Foro it.* - CD, 2008, voce *Lavoro (controversie)*, n. 22.

interpretarsi attraverso la seconda, come è per il rito ordinario,⁵⁷ e gli eventuali errori materiali in esso presenti, e viceversa, sono emendabili con la apposita procedura prevista dal codice. L' insanabile contrasto che residui all' esito del processo interpretativo, non può essere risolto attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza. Né, per risolverlo, può farsi ricorso all'interpretazione complessiva della decisione, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima, o utilizzarsi il procedimento di correzione di cui agli art. 287 e 288 c.p.c. Il contrasto comporta invece nullità della sentenza per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale.⁵⁸

⁵⁷ Tra le tante, Cass. 11 luglio 2007, n. 15585, in *Rep. Foro it.*, 2007, voce *Sentenza civile*, n. 47.

⁵⁸ Ad es., con riguardo al rito ordinario, Cass. 20 settembre 1999, n. 10129, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce ult. cit., n. 61.

E' utile, in proposito, segnalare Cass. 4 marzo 2005, n. 4741, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Sentenza civile*, n. 51, secondo la quale nel caso di pronuncia contestuale della motivazione e del dispositivo nel rito ordinario, la situazione per cui la sentenza manifesti chiaramente o addirittura espressamente nella motivazione l'intenzione del giudice di accogliere la domanda di condanna, e nel dispositivo si limiti invece ad una statuizione meramente dichiarativa, non determina nemmeno astrattamente alcun problema di nullità della sentenza nella sua complessiva efficacia decisoria alla stregua del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., in quanto non si concreta in un contrasto insanabile fra le due parti della sentenza, la motivazione ed il dispositivo, tale da indurre l'impossibilità di ricostruire in alcun modo il *dictum* della decisione stessa, bensì soltanto in una potenziale incertezza, inducendo l'interprete a domandarsi se la sentenza nel suo complesso, cioè come combinazione della motivazione e del dispositivo, possa essere considerata, oltre che come statuizione di accertamento (presente sia nella motivazione sia nel dispositivo), anche come statuizione di condanna; tale possibile incertezza può peraltro essere superata in due modi, uno solo dei quali può determinare l'approdo all'individuazione di un vizio di nullità parziale della sentenza; il primo modo tiene conto della diversa funzione delle parti della sentenza costituite dal dispositivo e dalla motivazione ed in particolare del fatto che quest'ultima, dovendo contenere "l'esposizione dei motivi in fatto ed in diritto della decisione" (art. 132 n. 4, c.p.c.; secondo l'art. 118 disp. att. c.p.c. "delle ragioni giuridiche della decisione"), costituisce la parte della sentenza che dovendo rivelare le ragioni giuridiche della decisione, non può che rivelare anche il *dictum* formalmente espresso dal dispositivo, atteso che è impossibile che si possano esporre le ragioni di una decisione senza indicare appunto la decisione, cioè il loro punto di arrivo e le relative conseguenze; ne discende che, in quanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva la decisione, l'incertezza interpretativa emergente per la mancata riproduzione nel dispositivo di una parte della decisione non può che essere sciolta nel senso della prevalenza della motivazione; il secondo modo di soluzione comporterebbe il riconoscere una prevalenza del dispositivo, nel senso che il contenuto della decisione dovrebbe essere soltanto quello in esso trasfuso, con la conseguenza che la sentenza sarebbe affetta da un'omissione di pronuncia, (art. 112 c.p.c.) e sotto tale profilo sarebbe nulla in parte qua, e la relativa nullità sarebbe deducibile ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. esclusivamente dalla parte che aveva domandato la decisione oggetto dell'omessa pronuncia.

Alla regola della motivazione contestuale l' art. 53, comma 2, cit., si è detto, apporta un' eccezione, che è data dalla "particolare complessità" della controversia, così adottando una formula che, attraverso l' aggiunta dell' aggettivo "particolare" ad un sostantivo che già opera una distinzione elitaria tra le controversie trattate, ha un forte carattere restrittivo. La particolare complessità, in difetto di puntualizzazioni al riguardo, può inerire alla controversie sia con riguardo alle questioni di fatto, sia con riguardo alle questioni di diritto, processuali e sostanziali.

L' operare dell' eccezione richiede che debba essere fissato nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni – per il rito societario l' analoga disposizione dell' art. 16 d. lgs. n. 5 del 2003 stabilisce che il termine non sia superiore a trenta giorni – per il deposito della sentenza. Come si è prima rilevato, la mancata indicazione nel dispositivo del differimento della motivazione si risolve in nullità insanabile della sentenza.

A differenza di quanto detto in precedenza per tale caso, laddove l' indicazione sia stata fatta i termini d' impugnazione decorrono, in conformità al regime precedente il d.l. n. 112/2008, dal deposito della motivazione (il termine lungo) o dalla data di notificazione della sentenza, come tale completa di motivazione (il termine breve).

Appaiono poi importabili in questa sede, per somiglianza di ipotesi, gli approdi raggiunti dalla giurisprudenza penale in tema di art. 544, comma 3, c.p.p.,⁵⁹ per i quali il giudice che ritenga di avvalersi, nella stesura della motivazione della sentenza, del termine più lungo di cui appunto a tale disposizione, ha solo l'onere - che, civilisticamente, è piuttosto obbligo - di indicare tale termine nel dispositivo senza necessità di particolari formule che diano atto della scelta effettuata in relazione alla particolare complessità della motivazione.⁶⁰ Nella medesima logica, del resto, i giudici penali hanno affermato che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza esiga solo, come motivazione, il richiamo del disposto dell'art. 304, comma 1, lett. c), e dell'art. 544, comma 3, c.p.p. in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata

⁵⁹ Contenente formula analoga: "Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa...".

⁶⁰ Cfr. Cass., sez. IV, 29 ottobre 1999, De Stefani, in *Rep. Foro it.*, 1999, voce *Sentenza penale*, n. 11, che ha altresì specificato che quand'anche tale obbligo vi fosse, la sua inosservanza sarebbe priva di conseguenze atteso che le parti non hanno interesse a contestare poiché anch'esse fruiscono di un maggior termine per l'impugnazione.

massima della custodia cautelare (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice.⁶¹

Questo valorizza al massimo la discrezionalità immanente all'ampiezza della causale della particolare complessità che legittima l'eccezione alla regola della motivazione contestuale, ma non significa che il differimento per tale causale, per conservatorismo o pigrizia culturale o per pigrizia *tout court* e disimpegno, diventi la regola, la particolare complessità, se indicata, divenendo formula di stile – o espediente – per sottrarsi all'obbligo della motivazione contestuale.

In tal caso si tratterà di uso anomalo (abuso) di uno strumento processuale da parte del giudice, il quale, pur se di difficile e delicatissima individuazione, potrà rilevare, in concorso con le altre condizioni, sul piano della sua responsabilità, nelle varie forme previste dall'ordinamento, nonché sul piano della responsabilità dello Stato *sub specie* della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto):⁶² come è stato notato, l'abuso si colloca propriamente nella categoria delle ipotesi in cui un soggetto dispone di una più ampia discrezionalità di scelta in ordine ai comportamenti da tenere.⁶³

A fortiori, il mancato rispetto da parte del giudice dei tempi assegnatisi nel dispositivo per il deposito della motivazione non produce conseguenze difformi da quelle che si producono in generale per i depositi *ultra tempus* dei provvedimenti giudiziari e, in particolare delle sentenze di lavoro (art. 430 c.p.c.).⁶⁴ Infatti, attraverso la posticipazione del deposito della motivazione letta nel dispositivo viene a verificarsi, per quel che ora interessa, una situazione analoga a quella precedente: l'esistenza di un comando giudiziale compiuto, e l'inesistenza provvisoria dell'esplicitazione delle ragioni alla base esso. Il semplice mutare dei termini stabiliti per il deposito, dalla legge secondo il precedente regime, e dal giudice secondo l'attuale, non può allora comportare differenti conseguenze.

⁶¹ Tra le altre, Cass., sez. IV, 4 aprile 2006, Ventrici, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Misure cautelari personali*, n. 175.

⁶² Sulla responsabilità da l. n. 89/2001 cfr., da ult., L. RAINERI, *Il danno da ritardo nel processo*, in AA. VV., *I danni: verso quali prospettive*, Atti del convegno sul tema (Catania, 23 e 24 novembre 2007), a cura di A. Cariola, A. Corsaro, G. D'Allura e F. Florio, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 107 ss.

⁶³ Cfr. M. TARUFFO, *Elementi per una definizione*, cit., p. 442.

⁶⁴ Cfr., tra le altre, Cass. 27 novembre 1986, n. 7000, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Lavoro (controversie)*, n. 405; ulteriori riferimenti, anche dottrinali, in L. de ANGELIS, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve*, cit., p. 1252, e C. VELLANI, *La decisione di primo grado*, cit., 297 ss.

Pertanto, il mancato rispetto del termine autodeterminato non incide sulla validità della sentenza – lo stesso, del resto, accade relativamente alle sentenze penali⁶⁵ - ma può avere riflessi sulla responsabilità del giudice,⁶⁶ nelle varie forme previste dall' ordinamento, in particolare sulla responsabilità disciplinare,⁶⁷ e sulla sopra accennata responsabilità dello Stato *ex lege* n. 89/2001; ciò sempre che ne ricorrano le relative condizioni.

Circa il contenuto della motivazione contestuale, esso non si discosta da quello dell' art. 132 c.p.c.: si è sopra posto in luce, infatti, come all' art. 53, comma 2, cit., sia estranea una disposizione sulla motivazione abbreviata, come quella di cui all' art. 16, comma 5, d. lgs. n. 5/2003 e di cui al progetto di riforma del processo del lavoro più volte richiamato, per la quale la sentenza può essere sempre motivata mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento ai precedenti conformi.⁶⁸

Nonostante ciò, non può non cogliersi nella complessiva lettura del comma in esame un' indicazione normativa forte nel senso della concisione della motivazione e del contenimento dell' attività giudiziaria nei limiti di quanto realmente serve; concisione la quale, si è visto, pure qui non richiamata a differenza di quanto previsto dall' art. 281 *sexies* e dall' art. 16, comma 5, cit., non è però diversa da quelle di cui all' art. 132 e all' art. 118 disp. att. c.p.c.⁶⁹ (e all' art. 134 c.p.c.). Non si dimentichi che l' abuso del processo di cui si è detto non riguarda il solo impiego della tutela giurisdizionale, ma comprende, lo si è sopra accennato (§ 2), anche l' abuso nell' ambito del processo; in particolare, dal versante dei giudici, l' inutile dispendio di attività.

⁶⁵ Ad es., Cass. sez. III, 1 giugno 1995, in *Rep. Foro it.*, 1995, voce *Sentenza penale*, n. 69.

⁶⁶ V. L. de ANGELIS, loc. ult. cit., ed *ivi* riferimenti, con riguardo al deposito in violazione dell' art. 430 c.p.c.; altresì, C. VELLANI, *La decisione di primo grado*, cit., 297 ss.; da ult. G. TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, cit., p. 276.

⁶⁷ V. DENTI, G. SIMONESCHI, *Il nuovo processo del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 164; la responsabilità disciplinare è definita improbabile da L. MONTESANO, R. VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, III ed., Jovene, Napoli, 1996, 274, come sono a loro avviso improbabili – gli autori, però, scrivevano oltre dodici anni fa – le azioni *ex art. 3 l. n. 117/1988*.

⁶⁸ In proposito, cfr., con riguardo all' art. 16, comma 5, d. lgs. n. 5/2003, anche per richiami a qualche tensione dottrinale, B. BRUNELLI, in F. Carpi, M. Taruffo (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile Appendice di aggiornamento 2004*, Cedam, Padova, 2004, p. 164.

⁶⁹ Cfr. G. DI BENEDETTO, *Il dovere di brevità e i gattini ciechi dell' art. 281 <<sexies>> c.p.c.*, nota a Cass. 11 gennaio 2006, n. 216, e 20 ottobre 2006, n. 20302, in *Foro it.*, 2007, I, c. 1281, ed *ivi*, alla nota 4, completi riferimenti.

Un' indicazione normativa, e non, quindi, la mera preferenza per uno stile, forte, si diceva, all' uso sobrio ed utile delle (preziose) risorse processuali,⁷⁰ che nulla ha a che vedere - lo si deve sottolineare con forza - con il *tirare via*, con l' approssimazione o l' incompletezza del discorso giustificativo nel quale il giudice enuncia e svolge le "buone ragioni" che fondano la legittimità e la razionalità del *decisum* e in cui è l' essenza della motivazione alla luce della doppia funzione assegnatale nel nostro ordinamento: quella endoprocessuale e l' altra extraprocessuale, la prima, strettamente correlata alla possibilità d' impugnazione, la seconda, alla possibilità di controllo esterno e diffuso sul fondamento della pronuncia e quindi di controllo democratico sul modo in cui il giudice ha esercitato il suo potere.⁷¹ Se appunto l' obbligo di motivazione è preposto a fornire una giustificazione razionale della decisione giudiziale, vale a dire di svolgere un insieme di argomentazioni che la facciano apparire come giustificata sulla base di criteri e modelli intersoggettivi di ragionamento, la motivazione non può non essere completa, nel senso che debba contenere la giustificazione specifica della decisione di tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono l' oggetto della controversia: è infatti solo a questa condizione che tale finalità viene assolta.⁷² Possono esservi motivazioni lunghe e ridondanti ma incomplete, così come vi possono essere motivazioni concise che però includono tutte le ragioni che sono necessarie per giustificare la decisione: il richiamo legislativo di cui si diceva è ad esse e solo ad esse, come solo ad esse si riferiva il disposto dell' art. 132, n. 4 c.p.c. e dell' art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c., nonché, per le ordinanze, dell' art. 134 del codice di rito. La concisione, o, se si vuole, la sintesi, richiede però professionalità e sforzo, e, ancor prima, un atteggiamento culturale di approccio alla controversia (direi, anzi, più in generale, all' espletamento della funzione) che ponga equilibratamente attenzione non solo alla giustezza della soluzione ma anche alla prontezza e rapidità della medesima. E su questo

⁷⁰ R. CAPONI, *Divieto di frazionamento*, cit., c. 1524, richiama il principio di proporzionalità, come un risvolto del valore costituzionale dell' efficienza della disciplina del processo, che si desume dall' affermazione della sua ragionevole durata, e ricorda come il canone di proporzionalità sia scolpito efficacemente nell' art. 1 delle *Rules of civil procedure* inglesi, secondo cui trattare una causa secondo giustizia include, per quanto sia praticabile, "attribuire ad essa una quota appropriata delle risorse del giudice, tenendo conto della necessità di riservare le risorse agli altri casi".

⁷¹ Cfr. M. TARUFFO, *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. dir.*, aggiornamento, 1999, pp. 774 ss.; ma già approfonditamente, sulla distinzione tra le due funzioni, anche dall' angolazione costituzionale, già, ID., *La motivazione della sentenza civile*, Cedam Padova, 1975, pp. 371 ss.

⁷² Cfr. M. TARUFFO, *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, cit., p. 773, ed altri suoi numerosi scritti; in particolare, sulla sufficienza della motivazione *sub specie* dell' art. 360, n. 5, c.p.c., vecchio testo, ID., *La motivazione della sentenza civile*, cit., pp. 555 ss.

vi è davvero molto da fare, e non solo sul piano della motivazione dei provvedimenti, anche dal punto di vista dell' impegno istituzionale nella formazione dei magistrati: la sovrabbondanza – ossia: la parziale inutilità - della motivazione – non è l' unico aspetto di spreco di risorse giudiziarie.

La motivazione incompleta è dunque fuori dalla previsione dell' art. 53, comma 2, cit., come lo è fuori da quella dell' art. 281 *sexies* c.p.c e dell' art. 16, comma 5, d. lgs. n. 5/2003: disposizioni, tutte, che certo non possono essere invocate quale pretesto o alibi di un modo scadente, ma ancor prima illegittimo, di adempiere ad un obbligo. E' forse per evitare fraintesi in tal senso che non è stata riprodotta in questa sede la sopra richiamata norma del rito societario e del progetto di riforma del processo del lavoro, che comunque, sia chiaro, non collide anch' essa certo con l' obbligo di completezza, sulla motivazione *per relationem*.⁷³ Vi è però da registrare che tra le modifiche che si vanno prospettando nel disegno di legge 1441 *bis* richiamato al § 2, è prevista⁷⁴ la riformulazione dell' art. 132, comma 4, c.p.c., e dell' art. 118 disp. att. c.p.c. nel senso dell' eliminazione nella sentenza civile, anche redatta, quindi, con il modello tradizionale, dello svolgimento del processo e dell' introduzione della motivazione con rinvio ai precedenti conformi⁷⁵ (non, però, come nel progetto e nell' art. 16 d. lgs. n. 5/2003, agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa). E' poi riprodotta la nozione di concisione.

Nel concludere l' esame dell' art. 53, comma 2, cit., deve porsi in luce che la sua presenza renda ormai inapplicabile, quale disposizione speciale in materia di lavoro e di previdenza e assistenza,⁷⁶ diversamente da quanto finora ritenuto dall' indirizzo dominante (v. *antea*), l' art. 281 *sexies*.

4. Il regime temporale.

Ai sensi dell' art. 56 d.l. n. 112, cit., <<Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore>> (25 giugno 2008: v. art. 85 del decreto).

Si è così derogato al principio dell' immediata applicazione della legge processuale con una disposizione molto precisa nel significare che i procedimenti pendenti introdotti – e si ricorda ancora (v. § 2) che l'

⁷³ Sulla motivazione *per relationem* (riferita, però, solo ad altra sentenza), cfr. M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, cit., pp. 422 ss.

⁷⁴ V. art. 52, comma 15, e 57, comma 3, d.d.l. n. 1441 *bis*.

⁷⁵ Sui problemi che la motivazione di tal tipo pone cfr. M. TARUFFO, loc. ult. cit.

⁷⁶ Per queste tramite il richiamo al capo I del titolo IV del libro II del c.p.c., u quindi anche all' art. 429, fatto nell' art. 442, comma 1, c.p.c.

introduzione avviene già con il deposito dell' atto introduttivo - fino al 24 giugno 2008 siano disciplinati dalle precedenti norme.

Qualche modesto problema si pone, invece, con riguardo alla riunificazione, relativamente alla quale, come si è trascritto al § 2, l'art. 20, comma 7, si apre con le parole "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto", che precedono la previsione di procedersi appunto alla riunificazione anche d' ufficio.

In proposito va sottolineato che il suddetto inciso d' apertura non è superfluo, contrariamente a quanto si potrebbe pensare alla luce del suddetto principio. Come capita di frequente nelle vicende normative, ha la funzione di rendere certa l' applicazione della disciplina del decreto quale modificata dalla legge di conversione sin dall' anteriore data di entrata in vigore del primo.

La prescrizione di riunificare d' ufficio i procedimenti riguarda anche, dal 25 giugno 2008, i procedimenti già pendenti a tale data; di conseguenza, se ciò non accade, deve essere dichiarata l' improcedibilità e la nullità delle domande successive, rispettivamente, dei pignoramenti successivi.

Ciò non significa, però, che si sanziona una condotta, quella del frazionamento, precedente all' introduzione delle norme precettive. Infatti, nel vigore di quest' ultime la parte doveva e poteva segnalare la pendenza dei procedimenti frazionati, a che si procedesse alla riunificazione.

5. Considerazioni conclusive.

Si è iniziato questo contributo dicendo di un intervento leggero sul processo civile e sul processo del lavoro, per i quali se n' è prefigurato, in alcuni disegni di legge collegati alla finanziaria all' ordine del giorno dell' agenda politica, altro ben più incisivo, che, in particolare, quanto alla materia del lavoro, riguarda il controllo giudiziale delle clausole generali e la certificazione, nonché, in un ambito più strettamente processuale,⁷⁷ la riscrittura della disciplina della conciliazione e dell' arbitrato.⁷⁸

Non è questa la sede per valutazioni di politica del diritto sulle modifiche qui esaminate e sulle altre che si prospettano nella *eterna*, tormentata vicenda delle riforme di quel processo civile che non riesce a trovare pace.

Qui è invece da sottolineare come – risulta dalla precedente trattazione – la leggerezza dell' intervento sul processo del lavoro non escluda che sullo sfondo aleggino questioni di notevole peso specifico e

⁷⁷ V. art. 65 d.d.l. n. 1441 *quarter*.

⁷⁸ V. art. 66 d.d.l. n. 1441 *quater*: al riguardo cfr. *Il Sole24Ore*, 18 agosto 2008, p. 8.

rilievo: dall' impiego non abusato della tutela giurisdizionale, alla ragionevole durata del processo; all' utilizzo non inutile dell' attività giudiziaria. E da questo punto di vista chi, come chi scrive, attribuisce da molti anni significative responsabilità della crisi della giustizia (del lavoro, per quel che qui interessa) allo *sperpero di giurisdizione*,⁷⁹ non può che guardare con interesse il *leggero* intervento d' agosto, a prescindere dai risultati che potrà produrre.

⁷⁹ Cfr. se vuoi, L. de ANGELIS, *Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie*, cit., pp. 340 ss.